

**CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE
N. 124 DEL 2019, RECANTE DISPOSIZIONI
DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA FISCALE E
PER ESIGENZE INDIFFERIBILI
EMENDAMENTI CIA-AGRICOLTORI ITALIANI**

C. 2220

Art. 16

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

*«Art 16-bis
(modifiche al decreto legge 29 dicembre 1983, n. 746)*

All'articolo 1, primo comma, del decreto legge 29 dicembre 1983, n. 746 dopo la lettera c) è inserita la seguente:

- d) I soggetti che intendono avvalersi della facoltà di effettuare acquisti o importazioni senza applicazione dell'IVA e che certificano le cessioni intra-comunitarie, le esportazioni e le operazioni assimilate tramite fatturazione elettronica, sono esonerati dall'invio della dichiarazione di cui alla lettera c). Ai fini dell'individuazione dell'importo massimo entro il quale il contribuente può acquistare beni e servizi inerenti la propria attività senza applicazione dell'IVA, entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello in cui le cessioni sono state effettuate, l'Agenzia delle Entrate mette a disposizione del contribuente sul proprio cassetto fiscale l'ammontare complessivo delle somme dei corrispettivi determinato dalle cessioni intra-comunitarie, dalle esportazioni e dalle operazioni assimilate certificate tramite fattura elettronica. Tale comunicazione dovrà essere confermata dal contribuente attraverso le procedure telematiche messe a disposizione dell'Agenzia delle Entrate.»

Relazione:

L'emendamento proposto vuole esonerare l'esportatore abituale, che intende acquistare o importare beni e servizi senza applicazione dell'IVA, dall'onere della trasmissione telematica all'Agenzia delle Entrate della dichiarazione d'intento nel caso in cui le cessioni intra-comunitarie, le esportazioni e le operazioni assimilate che il predetto soggetto effettua nell'anno di riferimento vengano certificate con emissione di fattura elettronica. Tale semplificazione, oltre ad eliminare un ulteriore e costoso adempimento nei confronti dei contribuenti, ha anche come obiettivo quello di incentivare l'utilizzo della fatturazione elettronica e semplificare la vita delle imprese che hanno rapporti economici con l'estero. Contemporaneamente, la misura avrà effetto positivo per l'Amministrazione Finanziaria che, attraverso l'utilizzo della fattura elettronica anche da parte di soggetti non obbligati alla sua emissione, potrà ottimizzare i controlli certificando all'esportatore abituale in automatico e senza ulteriori adempimenti l'ammontare del plafond disponibile.

C. 2220

Art. 16

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

*«Art 16-bis
(modifiche alla legge 27 gennaio 2012, n.3)*

Alla legge 27 gennaio 2012, n.3, sono apportate le seguenti modifiche :

- a) all'articolo 9, dopo il comma 3-quater, è inserito il seguente: «3-quinquies. Dalla data di deposito della proposta di accordo o di piano del consumatore i creditori con causa o titolo anteriore non possono iniziare o proseguire azioni esecutive individuali. Ad iniziativa dei medesimi creditori non possono essere iniziate o proseguite azioni cautelari né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore che ha presentato la proposta di piano».
- b) All'articolo 12-ter il primo comma è abrogato.

Relazione:

L'emendamento ha l'obiettivo di rendere più efficace la procedura di sovraindebitamento sospendendo le azioni creditorie già al momento di deposito dell'accordo presso il tribunale di competenza. Attualmente, il dettato normativo prevede la sospensione delle azioni presentate dai creditori solo a seguito dell'omologazione dell'accordo che, in ossequio a quanto disposto dall'art. 12, comma 3-bis della Legge n. 3/2012, deve intervenire entro sei mesi dalla presentazione della proposta. Tuttavia, nella prassi applicativa tale termine non viene rispettato. In tale ambito, con la modifica proposta si vuole evitare che il patrimonio del debitore venga aggredito prima dell'omologazione dell'accordo. Situazione, quest'ultima, che rischia concretamente di pregiudicare il positivo esito della procedura di sovraindebitamento, conseguendone pregiudizio non solo per il debitore ma anche per la soddisfazione dei creditori.

C. 2220

Art. 16

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art 16-*bis*
(norma interpretativa diritto di rivalsa)

1. Il diritto di rivalsa di cui all'articolo 2, comma 1 della legge 2 agosto 1990 n. 233, e successive modificazioni ed integrazioni, si intende applicabile ai coltivatori diretti e agli imprenditori agricoli professionali titolari dell'impresa diretto coltivatrice e dell'impresa agricola professionale inquadrata come tale ai fini previdenziali.»

Relazione:

L'emendamento che si propone, a valenza interpretativa, interviene a chiarire una condizione che, se non regolamentata, produrrebbe effetti sperequativi tra contribuenti che operano in diversi settori economici, con particolare riferimento al diritto riconosciuto a talune categorie economiche di beneficiare della deduzione dal proprio reddito complessivo dei contributi previdenziali ed assistenziale versati in forza di legge e palesemente negato a contribuenti che operano in altri settori, nello specifico quello agricolo. Più nel dettaglio, se da un lato è vero che l'art. 2, comma 1 della sopra richiamata legge n. 233 del 1990 prevede espressamente il diritto di rivalsa nell'ambito delle sole imprese artigiane e commerciali, nonché nell'ambito dei rapporti associativi agricoli di mezzadria e colonia, dall'altro, la mancata previsione del diritto di rivalsa anche in riferimento alle imprese diretto-coltivatrici ha come effetto quello di ledere il principio di uguaglianza tributaria sancito dalla nostra Costituzione in base al quale a situazioni uguali devono corrispondere uguali regimi positivi, conseguendone un trattamento di sfavore per le aziende diretto-coltivatrici. Infine una modifica normativa in tal senso sembra essere del tutto in linea con la ratio dell'articolo 2, comma 1, L. 233/1990 che risiede nella volontà del Legislatore di consentire la deduzione dei contributi non a chi ha materialmente provveduto al pagamento nell'interesse di altri, ma a chi risulta beneficiario del versamento contributivo e ne ha sopportato l'onere per effetto dell'esercizio della rivalsa.

C. 2220

Art. 18

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art 18-bis
(*detrazioni per l'acquisto di prodotti agroalimentari di qualità certificata*)

1. All'articolo 15 del decreto del presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) Al *primo comma*, dopo la lettera *i-decies*), è inserita la seguente: «*i-undecies*) le spese sostenute per l'acquisto di prodotti agricoli e alimentari di cui al Regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012 e al Regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 maggio 2018 ed individuati con apposito Decreto del Ministero della Salute di concerto con il Ministero delle politiche agricole, alimentari forestali, fino all'importo di euro 300.»
 - b) Dopo il *terzo comma*, è inserito il seguente: «*3-bis*. Per gli oneri di cui al comma 1, lettera *i-undecies*), la detrazione spetta esclusivamente ai contribuenti il cui valore ISEE del nucleo familiare non supera euro 30.000».
2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo.
3. Agli oneri previsti per l'attuazione del presente articolo, pari a 40 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del Programma Fondi di riserva e speciali della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

Relazione:

In tema di agevolazioni fiscali sarebbe opportuno introdurre nell'ordinamento tributario un sistema di agevolazioni (detrazioni fiscali ai fini dell'imposta sui redditi) per l'acquisto di taluni prodotti agricoli e alimentari rientranti nel regime delle indicazioni geografiche (DOP, IGP e STG ad esclusione dei vini e delle bevande spiritose) e derivanti dall'agricoltura biologica. Le agevolazioni dovrebbero essere limitate fino ad un importo massimo e rivolte esclusivamente ai contribuenti con reddito singolo e/o familiare non

superiore a determinati valori. Tale proposta, così come formulata, risponderebbe ad una serie di esigenze e obiettivi strategici.

In particolare:

- Un indubbio vantaggio fiscale su una quota rilevante di contribuenti nazionali sempre più in difficoltà e che, non riuscendo a sostenere le spese programmate durante l'intero arco del mese, spesso devono rinunciare a determinati acquisti, come ad esempio i prodotti alimentari di qualità certificata ad elevato valore aggiunto.
- La diffusione della cultura legata alla tracciabilità dei pagamenti.
- La valorizzazione della produzione agricola Made in Italy realmente certificata e che risponde a esigenze di tutela dei territori e dell'ambiente.
- I benefici per la salute derivanti dal consumo di alcuni dei prodotti richiamati.

Dal punto di vista applicativo della misura si ritiene opportuno demandare ad un decreto del Ministero dell'economia e delle finanze le modalità di attuazione della misura.

C. 2220

Art. 38

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art 38-bis
(sgravi fiscali e contributivi per giovani agricoltori)

1. al fine di promuovere forme di imprenditoria in agricoltura, ai coltivatori diretti e agli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, anche se soci di società agricole di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, e successive modificazioni ed integrazioni, con età inferiore a quaranta anni, con riferimento alle nuove iscrizioni nella previdenza agricola effettuate a partire dal 1° gennaio 2020, è riconosciuto, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, per un periodo massimo di trentasei mesi, l'esonero dal versamento del 100 per cento dell'accredito contributivo presso l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti. L'esonero di cui al primo periodo, decorsi i primi trentasei mesi, è riconosciuto per un periodo massimo di dodici mesi nel limite del 66 per cento e per un periodo massimo di ulteriori dodici mesi nel limite del 50 per cento. L'esonero di cui al presente comma non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente. L'INPS provvede, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, al monitoraggio del numero di nuove iscrizioni effettuate ai sensi del presente comma e delle conseguenti minori entrate contributive, inviando relazioni mensili al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano nei limiti previsti dai regolamenti (UE) n. 1407/2013 e n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativi all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti *de minimis*.
2. Per i tre anni successivi all'iscrizione nella previdenza agricola, i redditi dominicali e agrari dei terreni posseduti o condotti dai soggetti di cui al comma 1 non concorrono alla formazione della base imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. Tale disposizione si applica a partire dal 1° gennaio 2020.
3. Agli oneri previsti per l'attuazione del presente articolo, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 si provvede mediante corrispondente

riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del Programma Fondi di riserva e speciali della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

Relazione

L'emendamento si pone l'obiettivo di incentivare l'ingresso in agricoltura di giovani al di sotto dei 40 anni di età. Per questo si propongono, mutuando norme già previste in passato e rendendole strutturali e stabili nel tempo, sgravi fiscali e contributivi a favore delle predette figure professionali, in misura piena per i primi tre anni di attività e, solo per la parte contributiva, in misura parziale per i due anni successivi.

C. 2220

«Art. 4

Sopprimere l'articolo.»

Relazione:

La nuova normativa sulle ritenute e sulle compensazioni in appalti e subappalti pone a carico del committente una serie di obblighi documentali nonché adempimenti di natura amministrativa e contabile non compatibili e soprattutto non sostenibili con la maggior parte delle imprese italiane. Tale condizione, risulta più accentuata per alcuni settori come l'agricoltura la cui struttura aziendale frammentata e medio piccola sconta limiti organizzativi e strutturali. L'impatto sul sistema agricolo della misura introdotta dall'articolo 4 provocherebbe, oltretutto, una situazione di indubbio aggravio non solo burocratico ma anche in termini di sostenibilità finanziaria. E' sufficiente considerare i compiti affidati al committente al quale sono attribuite in via di fatto le funzioni del sostituto di imposta, al quale sono demandati anche obblighi di vigilanza sanzionati in caso di inerzia o di insufficienza degli stessi, per rendersi conto delle difficoltà e dei disagi per gli imprenditori agricoli a far fronte, con sistematicità, a tali incombenze che, tra l'altro, non si risolvono in un solo atto ma richiedono una complessa attività di controllo informativo, verifica e riscontro di diversi dati in differenti momenti o fasi del rapporto di appalti e/o servizi.

Di qui l'esigenza di abrogare la norma.

C. 2220

Art. 36

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 36-bis
(Modifiche alla legge 23 dicembre 1998, n.448)

All'articolo 8, comma 10 della legge 23 dicembre 1998, n.448, sono apportate le seguenti modifiche:

- a) la lettera «f)» è sostituita dalla seguente: «f) a misure compensative di settore con incentivi per la riduzione delle emissioni inquinanti, per l'efficienza energetica e le fonti rinnovabili nonché per gli impianti e le reti di teleriscaldamento alimentate con biomassa o con energia geotermica, con la concessione di un'agevolazione fiscale con un credito d'imposta pari ad euro 0,021947 per ogni Kwh di calore fornito, da traslare sul prezzo di cessione all'utente finale; relativamente agli impianti e alle reti di teleriscaldamento alimentate con biomassa le misure compensative si applicano a condizione che gli stessi ricadano nei comuni presenti all'interno delle zone climatiche E ed F».

Relazione:

L'emendamento che si propone ha quale obiettivo primario quello di uniformare il campo di intervento delle misure compensative rispetto agli impianti e alle reti di teleriscaldamento, sia alimentate a biomassa, sia sostenute da energia geotermica. Tale intervento, avente natura ordinamentale, si rende necessario anche per confutare un orientamento interpretativo che, a seguito delle modifiche apportate al testo in commento, ha ritenuto di dover interpretare in modo differente le condizioni di accesso ai benefici fiscali tra le due tipologie di alimentazione degli impianti e delle reti di teleriscaldamento.